

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 13

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 novembre al 6 dicembre 2018)

INDICE

LANNUTTI: sull'Iva sulle bollette di gas e luce (4-00121) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) Pag. 231

LANNUTTI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nonostante la direttiva europea 2006/112/CE imponga che l'Iva (imposta sul valore aggiunto) non possa essere applicata sulle componenti di prezzo imposte autoritativamente da enti pubblici o da enti privati su delega pubblica, rendendo così illegittimo il prelievo sulle accise presenti nelle bollette di luce e gas, che non possono costituire base imponibile Iva, le società erogatrici di gas o energia continuano ad applicare l'Iva anche sulle accise dovute allo Stato (calcolate sulle forniture di gas o energia);

tale meccanismo tributario, discutibile in base alla legge nazionale, dichiarato illecito da alcune sentenze, appare erroneo per l'ordinamento europeo, ha indotto alcuni giudici di pace ad emettere sentenze di condanna contro tale illecita prassi (luglio 2015, giudice di pace di Venezia contro Enel su ricorso di un cittadino del Veneto, che ha ingiunto ad Enel di rimborsare al consumatore circa 103 euro per l'Iva applicata in bolletta sulle accise, affermando la presenza illegittima dell'imposta applicata su un'altra tassa; maggio 2016, sempre il giudice di pace di Venezia ha condannato Eni divisione Gas & Power e GDF Suez Energie a rimborsare un utente per lo stesso principio: un tributo non può gravare su un altro analogo, senza un'espressa statuizione legislativa);

il giudice ha richiamato il principio stabilito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 3671/97, secondo il quale, salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra, rendendo così illecita l'Iva applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull'importo totale), ma esclusivamente sui servizi di vendita e sui servizi di rete, per tutte le bollette di luce e gas in cui siano presenti accise o addizionali regionali;

i consumatori possono richiedere la restituzione dell'Iva pagata in eccedenza a società erogatrici di gas o energia sulla base della regola dell'"ingiustificato arricchimento" (art. 2041 del codice civile) ovvero, in subordine, del risarcimento del danno (art. 2043 del codice civile), entro il termine di prescrizione di 10 anni (quindi per tutte le bollette pagate dall'anno 2008), con una media annua su un consumo medio di 1.000 euro, di circa 150 euro (quindi 1.500 euro per il decennio);

L'Enel, a seguito della sentenza del 2015, ha affermato che "l'applicazione delle accise e dell'Iva e il relativo pagamento, sono a carico del venditore della commodity che ha poi il diritto di richiederne il pagamento ai consumatori finali". Enel o all'azienda venditrice, scansando l'onere, effettua un prelievo sulle bollette di luce e gas sui clienti finali addossando loro l'onere di dimostrarne l'illegittimità, nonostante una sentenza pilota che ha decretato l'illegittimità dell'applicazione dell'Iva su una tassa risalente al 2012, quando il giudice di pace di Venezia, in applicazione della sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale, ha condannato l'azienda responsabile dei servizi ambientali in Veneto a restituire agli utenti l'Iva indebitamente applicata sulla Ta.Ri e sulla Tia, le tariffe di igiene ambientale;

una sentenza della Corte di cassazione del marzo 2016 ha stabilito che l'Iva al 10 per cento non può essere applicata sulla Ta.Ri, a pena di duplicazione di imposizione fiscale, e che la competenza è del giudice ordinario, non di quello tributario;

l'ex Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), ora ARERA, che ha previsto di addossare, con la delibera 1° febbraio 2018, n. 50, sulle spalle di famiglie, consumatori e utenti dei servizi elettrici in regola con i pagamenti gli oneri non recuperabili per mancato incasso degli oneri di sistema, quantificati in circa un miliardo di euro su base annua a difesa degli interessi delle imprese inadempienti, tentando di spalmare sugli incolpevoli consumatori e sulle famiglie, già saccheggiate da rincari, balzelli e vincoli imposti dall'Autorità (che ad opinione dell'interrogante sembra tutelare gli interessi delle imprese fornitrici, i cui costi sono tra i più elevati d'Europa), il mancato recupero degli utenti morosi, siano essi allacci di energia elettrica abusivi non pagate o altre fattispecie di consumi non recuperati. A giudizio dell'interrogante l'Agenzia potrebbe riordinare una giungla di tasse gravanti sulle famiglie, offendo così una tangibile tutela dei diritti dei consumatori ed utenti dei servizi elettrici e del gas,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire con urgenza, per bloccare il prelevamento dell'Iva sulle accise delle bollette di luce e gas;

quali misure urgenti intendano adottare, per evitare che le società erogatrici possano continuare impunemente ad applicare l'Iva anche sulle accise dovute allo Stato (calcolate sulle forniture di gas o energia), in assenza dell'azione collettiva o "*class action*", che potrebbe permettere di azionare un unico giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini danneggiati dal medesimo fatto così riducendo i costi, decongestionando la giustizia, soffocata da milioni di procedimenti giudiziari singoli, e garantendo la certezza del diritto, l'efficacia e l'equità del risultato.

(4-00121)

(29 maggio 2018)

RISPOSTA. - L'interrogante ha evidenziato che le società erogatrici di gas ed energia applicano l'IVA nelle rispettive bollette prendendo come base imponibile anche le accise e le addizionali. Nel considerare tale argomento prioritariamente di natura fiscale, si è ritenuto essenziale acquisire al riguardo il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha informato per quel che segue.

L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo che si ispira ad un modello europeo, comune agli Stati membri dell'Unione europea. Ciò comporta che l'intera struttura impositiva nazionale dell'IVA, delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconducibile al modello tracciato dalla normativa dell'Unione di cui alla direttiva 2006/112/UE del 28 novembre 2006.

Ai fini dell'applicazione dell'IVA, la direttiva stabilisce all'articolo 73 il principio secondo cui la base imponibile all'interno del Paese è rappresentata, per le cessioni di beni e la prestazione di servizi, da "tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo". I successivi articoli indicano taluni elementi che devono essere inclusi nella base imponibile, ed alcuni che devono esserne esclusi. In particolare, l'art. 78, lett. a), stabilisce che nella base imponibile devono essere compresi i seguenti elementi: "le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA".

Dal citato art. 78 sembra doversi rilevare, pertanto, il principio di onnicomprensività della base imponibile.

Lo stesso Ministero ha affermato, tra l'altro, che tale criterio è stato del resto più volte confermato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui l'imponibile di una cessione è costituito da tutto ciò che è ricevuto a titolo di corrispettivo, sempre che vi sia un nesso diretto tra il bene ovvero il

servizio fornito e il controvalore ricevuto (Corte di giustizia, sentenze: 23 novembre 1988, C-230/87, Naturally yours cosmetics; 2 giugno 1994, C-33/93, Empire stores; 5 dicembre 2013, C- 618/11, TVI Televisao independente SA). Più precisamente, ad avviso dei giudici comunitari, "imposte, dazi, tasse e prelievi" rientrano nel valore del bene fornito (corrispettivo su cui calcolare la base imponibile ai fini dell'IVA) quando siano direttamente connessi alla fornitura del bene ovvero siano state anticipate dal fornitore stesso del bene (Corte di giustizia, sentenze: 28 luglio 2011, C-106/10, Lidl & Companhia).

Coerentemente alla normativa europea, sotto il profilo nazionale, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 stabilisce che "la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri". Orbene, tale disposizione nazionale deve essere interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia.

Pertanto, si è delineato l'avviso che le accise possano confluire nella determinazione della base imponibile dell'IVA. Tuttavia, considerati anche i recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali, ricordati nell'atto di sindacato ispettivo, con cui si sono spesso accolti i ricorsi presentati dai singoli utenti, si ritiene opportuno fare maggiore chiarezza sul tema, anche al fine di offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

CRIPPA

(19 novembre 2018)
